



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/dt

Roma, 12 maggio 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
di Torino  
Via Carlo Alberto 59  
10123 TORINO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 77/2021\_Quesito in materia di STP*

L'Ordine di Torino chiede a questo Consiglio Nazionale se sia consentita ex novo l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di una STP benefit, ovvero la modifica da STP s.r.l. a STP SB.

Si richiede altresì se il Consiglio sia tenuto ad adempimenti ulteriori, preventivi o successivi all'iscrizione o alla modifica rispetto a quelli ordinariamente previsti.

In relazione ai detti quesiti si osserva che non sembrano ravvisarsi ostacoli a che la STP possa assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall'inizio come STP società benefit, ovvero modificando il proprio atto costitutivo successivamente.

In entrambi i casi, le verifiche effettuate dall'Ordine competente all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo dovranno essere condotte in linea con quanto previsto nella legge n. 3/2012 e nel regolamento attuativo contenuto nel D.M. n. 34/2013.

Più precisamente, in ordine a tale ultimo aspetto, è il caso di rammentare che il Consiglio dell'Ordine che riceve la domanda di iscrizione è tenuto a deliberare sull'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. n. 34/2013.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, è tenuto a effettuare un controllo circa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 183/2011: depongono in tal senso le disposizioni degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 34/2013 che, individuando l'ambito applicativo del regolamento, richiamano espressamente le disposizioni contenute dall'art. 10 della legge n. 183/2011. Non può essere trascurato, pertanto, il dato letterale contenuto nell'art. 1 del D. M. n. 34/2013. Tale disposizione, infatti, qualifica come STP, ai fini del regolamento medesimo, la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI e alle condizioni previste dall'art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi od elenchi. Il principio appena

richiamato viene ribadito nell'art. 2, comma primo, del D.M. n. 34/2013 a mente del quale le disposizioni del regolamento si applicano alle società costituite ai sensi dell'art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011.

Si può ritenere, in conclusione, che le verifiche del Consiglio dell'Ordine si debbano incentrare - sia in sede di prima iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, che in sede di annotazione delle modifiche apportate, successivamente, all'atto costitutivo o allo statuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, D.M. n. 34/2013 - sul rispetto delle condizioni descritte nell'art. 10, quali ad esempio, la formazione della denominazione o della ragione sociale secondo le modalità ivi indicate, la formazione delle maggioranze secondo i criteri che garantiscano la prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci, l'esclusività dell'oggetto sociale<sup>1</sup>, la copertura assicurativa<sup>2</sup>, oltre all'esistenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. n. 34/2013, tra cui è ricompresa l'assenza di cause di incompatibilità dei soci della STP.

Tutto ciò posto, qualora la STP volesse connotarsi come società benefit, l'Ordine dovrà verificare che i requisiti che connotano la STP, come società costituita per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, requisiti puntualmente individuati nell'art. 10 della legge n. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell'atto costitutivo.

Si fa presente che a tali requisiti si andranno ad aggiungere quelli individuati nella disciplina descritta nei commi 376 - 384 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con riferimento ai profili dell'operatività, della trasparenza e della pubblicità dell'attività delle società benefit.

In questa prospettiva, occorre rammentare che la società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica; piuttosto, la destinazione dell'attività alla finalità di beneficio comune sembra comportare la "codificazione" di una qualifica per l'ente societario.

Sotto il profilo operativo, la caratteristica peculiare delle società benefit si evince dalla lettura combinata dei commi 376 e 378, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che subordina l'acquisizione di tale qualifica al perseguimento di "una o più finalità di beneficio comune" in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, beneficio identificato in "uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi" nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati nell'alveo dei propri stakeholder.

Nell'ottica della trasparenza dell'attività della società benefit si pongono le previsioni dedicate ai requisiti dell'atto costitutivo, che, nel caso oggetto di esame, andranno necessariamente coordinati con quelli fissati per le STP dalla legge n. 183/2011.

Come stabilisce il comma 379 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, la società può introdurre accanto alla denominazione sociale (o alla ragione sociale) le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni rivolte ai terzi. Per quanto di nostro interesse, allora, tale precisazione implica che la denominazione della società, in qualunque modo formata, contenga l'indicazione di società tra professionisti (STP) e, preferibilmente, anche l'indicazione di società benefit o l'abbreviazione SB per le evidenziate motivazioni di trasparenza. Il comma 379 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 stabilisce, inoltre, che la società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.

La definizione di beneficio comune è fornita dal comma 378 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, in cui si prevede che per esso si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie indicate nel comma 376 della stessa legge istitutiva delle società benefit. Tali categorie vengono individuate nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell'ambiente, nei beni ed attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse, diversi, dunque, da persone, enti, comunità, territori e beni.

Pertanto, nell'oggetto sociale della società, oltre all'imprescindibile indicazione dell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale esercitata dai soci professionisti della STP, andranno indicate le finalità di beneficio comune perseguite. Al riguardo, l'elencazione delle attività dovrà essere dettagliata, così

<sup>1</sup> Sul punto anche CNDCEC, P.O. n. 158/2013.

<sup>2</sup> Su tali aspetti si rinvia alla Circolare n. 32/2013 e 33/2013. Alle medesime conclusioni perviene il CNDCEC, P.O. n. 182/2013.

come andranno individuati i soggetti beneficiari; in ogni caso, andranno escluse attività di impresa nonché le altre attività vietate dai singoli ordinamenti professionali dei soci professionisti della STP.

Con riferimento all'amministrazione, non si rinvengono particolari aspetti di interesse rispetto alla generale disciplina codicistica che, come è noto, la legge n. 183/2011 non deroga.

La STP sarà gestita secondo le regole proprie del tipo societario adottato: tali regole dovranno essere adeguate alle prescrizioni di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge n. 208/2015. Il comma 380 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015 prevede, infatti, che la gestione della società benefit debba perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli riconducibili al corretto perseguimento degli obblighi statutari e degli obblighi legali e coincidenti con il bilanciamento dell'interesse dei soci, del perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi della categorie di cui al menzionato comma 376 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse). Il comma 380 precisa anche che la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista nel codice civile, è tenuta a individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Con riferimento alla nomina del soggetto responsabile, le previsioni contenute nel successivo comma 381 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 potrebbero far propendere per il riconoscimento in capo agli amministratori di questo obbligo. La legge istitutiva chiarisce, infatti, che l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, facendo emergere, pertanto, l'ulteriore dovere (relativo, per l'appunto, all'individuazione di un responsabile da parte della società) a cui gli amministratori devono uniformarsi.

Quanto ai requisiti soggettivi di questo responsabile, non si rinvengono precipue indicazioni nella legge istitutiva. Appare possibile sostenere, in definitiva, che il responsabile o i responsabili, laddove la società opti per una composizione collegiale, possano coincidere con funzioni preesistenti all'interno dell'organizzazione societaria (in particolare con l'organo di amministrazione), ovvero con consulenti esterni alla società, in possesso di specifiche competenze.

Il comma 382 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 prevede, infine, che in ossequio al criterio generale della gestione trasparente della società benefit e ai fini di cui ai commi 376-384, la società medesima è tenuta a redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio. Ne consegue che lo statuto della STP dovrà necessariamente prevedere una clausola che espliciti tale obbligo, imponendo all'organo di amministrazione la redazione della relazione annuale particolareggiata attinente al perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio.

I contenuti della relazione dovranno essere individuati in conformità a quanto previsto nell'art. 1, comma 382, lett. a), b) e c), della legge n. 208/2015 e la relazione dovrà essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente (co. 383).

Relativamente alla specifica relazione sul beneficio comune perseguito, non può ravvisarsi in capo all'Ordine alcuna attività di controllo. Il co. 384 attribuisce, infatti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che abbiano utilizzato la denominazione di società benefit senza concretamente perseguire il beneficio comune.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

